

Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_



COMUNE DI PORTOFERRAIO  
Provincia di Livorno

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***  
**N. 59 DEL 30/07/2015**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE UNICA - MODIFICHE.**

L'anno duemilaquindici e questo giorno trenta del mese di Luglio alle ore 09:07 in Portoferraio, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in seconda convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Vice Presidente con avviso in data 23.07.2015 prot. N. 19492, con la presenza dei seguenti componenti:

FERRARI MARIO	P	FORNINO VINCENZO	P
MARINI ROBERTO	P	ROSSI LUCIANO	P
BERTUCCI ADALBERTO	A	FASOLA FABIO	P
BERTI LAURA	A	PELLEGRINI COSETTA	P
ANSELMI ADONELLA	P	MAZZEI ALESSANDRO	P
NURRA RICCARDO	P	GIUZIO ANTONELLA	P
TAMAGNI LEONARDO	P	ANDREOLI PAOLO	P
CHERICI PATRIZIA	P	DEL TORTO ALESSIA	P
BRANDI LUISA	A		

Totale presenti	14
Totale assenti	3

E' presente altresì l'assessore esterno Sig. Angelo Del Mastro.  
Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dr. Luciano Rossi.  
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro CASTALDI che redige il presente verbale.



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che l'amministrazione comunale di Portoferraio ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC (IMU, TARI e TASI) al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali;

Richiamato il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n.214/2011, che prevedeva l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Viste le ulteriori modifiche ed integrazioni apportate con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione al D.Lgs.23/2011 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto che i regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Dato atto che, attualmente, la data per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è stata prorogata al 30.07.2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015;

Ritenuto, pertanto, necessario ed indifferibile adottare un regolamento IMU, entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2015, che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Portoferraio, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs.446/97, così come previsto dall'art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011 e dall'art.13 comma 13 del D.L.201/11;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'Imposta Municipale Unica;

Visto l'art. 9 – bis del D.L. del 28/03/2014 n. 47 modificato dalla L. n. 80 del 23/05/2014 riguardante le agevolazioni previste per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ovvero, a decorrere dal 01/01/2015, l'esenzione dall'Imu e la riduzione di due terzi della Tasi e della Tari per l'unica, *"unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso"*;

Ritenuto opportuno di recepire la norma di cui all'art. 9 – bis del D.L. del 28/03/2014 n. 47 con modificazioni dalla L. n. 80 del 23/05/2014, modificando il Regolamento per l'Imposta Municipale Unica abrogando la lettera b) del comma 1 dell'art.2 ed introducendo le modalità di presentazione delle istanze per la fruizione delle agevolazioni previste di cittadini iscritti all'Aire;

Vista la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione (**Allegato 1**) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che nel regolamento in oggetto si è proceduto a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni mentre per tutti gli altri aspetti del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs.23/2011 e ss. mm. ii - art.13 del D.L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni – Legge 27 dicembre 2013, n.147) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs.446/1997 e l'art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU - gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs.23/2011 e l'art.13, comma 13, del D.L.201/2011;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario responsabile IMU ed il parere contabile del Dirigente dell'Area 2, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'esito della votazione sulla proposta di delibera resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato come accertato e proclamato dal Vice Presidente:

- presenti 14 consiglieri oltre il Sindaco (13)
- votanti: 14 consiglieri oltre il Sindaco (13)



Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 5 (pellegrini, Mazzei, Giuzio, Andreoli, Del Torto)
Astenuti	nessuno

## D E L I B E R A

1. di modificare l'art. 2 del regolamento Imu come di seguito riportato:

***“Art. 2 - Abitazione principale***

1. *Ai fini dell'imposta municipale unica si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:*
  - a. *l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la propria residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*  
*Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si estende anche alle pertinenze, osservando i limiti fissati dall'art. 13 del d.l. n. 201/2011.”*

2. Di introdurre l'art. 2 – bis


***“Art. 2 – bis – Agevolazioni***

1. *La richiesta di agevolazioni comportanti una riduzione dell'imposta dovuta, deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi entro il 15 settembre di ogni anno e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'agevolazione, presentando dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed allegando la documentazione attestante la possibilità di fruizione dell'agevolazione;*
2. *La richiesta si intende accolta se entro il 31 ottobre dell'anno di imposizione ovvero entro trenta giorni dalla richiesta, se inoltrata successivamente al 15 settembre, nell'ipotesi di cui al comma 1, non viene inviata apposita comunicazione di diniego.”*

3. di approvare il "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", riportato nell'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2015;
3. di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, con 9 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti (Pellegrini, Mazzei, Giuzio, Andreoli), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL n.267 del 18.08.2000.







# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

## *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)*



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)*

## INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Abitazione principale

Art. 2 – bis - Agevolazioni

Art. 3 – Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

Art. 4 – Versamenti minimi

Art. 5 – Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva

Art. 6 – Rimborsi

Art. 7 – Norme finali e di rinvio



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)**

svolge l'attività agricola. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno dei comproprietari, i benefici spettano anche agli altri contitolari che non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

### **Art. 4**

#### **Versamento minimo**

1. E' stabilito in € 12,00 l'ammontare al di sotto del quale l'imposta non è dovuta. L'importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno.

### **Art. 5**

#### **Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva**

1. Per ciò che concerne l'attività di accertamento dell'imposta, le sanzioni e gli interessi applicati e le modalità di riscossione coattiva, si rinvia al *Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali* vigente.

### **Art. 6**

#### **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta e non dovute con le modalità stabilite nel *Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali* vigente.
2. Non si procede all'esecuzione di rimborsi per importi comprensivi di tributo ed interessi complessivamente inferiori a € 12,00.

### **Articolo 7**

#### **Norme finali e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2015.



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

### Art. 1

#### Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale unica nel Comune di Portoferraio, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.M.U. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
3. Restano salve le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dall'Ente, siano essi di carattere tributario o meno.

### Art. 2

#### Abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale unica si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
  - a. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la propria residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si estende anche alle pertinenze, osservando i limiti fissati dall'art. 13 del d.l. n. 201/2011.

#### Art. 2 – bis – Agevolazioni

1. La richiesta di agevolazioni comportanti una riduzione dell'imposta dovuta, deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi entro il 15 settembre di ogni anno e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'agevolazione, presentando dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed allegando la documentazione attestante la possibilità di fruizione dell'agevolazione;
2. La richiesta si intende accolta se entro il 31 ottobre dell'anno di imposizione ovvero entro trenta giorni dalla richiesta, se inoltrata successivamente al 15 settembre, nell'ipotesi di cui al comma 1, non viene inviata apposita comunicazione di diniego.”

### Art. 3

#### Terreni condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

1. Le aree edificabili, se possedute e condotte direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, sono considerate, ai fini dell'applicazione dell'imposta alla stregua dei terreni agricoli. La suddetta finzione giuridica di non edificabilità del suolo opera anche nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente da una società. Gli stessi soggetti hanno diritto alle riduzioni d'imposta previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
2. Le agevolazioni fiscali sui terreni non sono limitate alla quota di possesso del conduttore che



# Comune di Portoferraio

Proposta per il Consiglio Comunale  
Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi e tariffe  
Proposta N. 2015/5

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -  
MODIFICHE.

---

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

Regolarità Tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 24/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PACINI ROBALFO

---

Regolarità Contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 28/07/2015

IL RAGIONIERE CAPO  
DONATI LUCA

---

DELIBERAZIONE N° ..... DEL .....



**COMUNE DI PORTOFERRAIO**  
Provincia di Livorno

Verbale del 28/07/2015

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione “Approvazione del Regolamento per l’ applicazione dell’ Imposta Municipale Unica per l’ anno 2015”**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale viene approvato un nuovo Regolamento per l’ applicazione dell’ Imposta Municipale Unica per l’ anno 2015;

Avuti i chiarimenti richiesti e visionata la relativa documentazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario responsabile IMU ed il parere contabile del Dirigente dell’ Area 2, di cui all’ art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Considerato che le modifiche proposte non sono contrarie a norme di legge o di regolamento  
esprime

**parere favorevole**

San Miniato, 28/07/2015

Il revisore unico  
Dott. Angelo Bachi



